

Studio Previtali

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

Non è sanzionabile il salto di numerazione delle fatture emesse

Con la presente desideriamo rispondere ad alcuni quesiti posti dai ns. clienti a seguito di errori nella numerazione delle FATTURE EMESSE:

Cosa succede se si sbaglia la numerazione delle fatture?

L'errore nella numerazione delle fatture elettroniche emesse non è sanzionabile in quanto violazione meramente formale, a norma dell'articolo 6, comma 5-bis, del Decreto legislativo 472/1997 che così recita: "Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e ...

Come deve essere la numerazione delle fatture?

Il decreto IVA dispone che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere "un numero progressivo che la identifichi in modo univoco". A partire da tale data, quindi, non è più necessario che la numerazione sia progressiva "per anno solare" ripartendo ogni anno dal numero 1. Rimane, naturalmente una facoltà.

Per errore ho emesso una FE "saltando" la numerazione (in pratica dalla 15 sono passato direttamente alla 17...). Che cosa devo fare per rimediare?

L'art. 21, comma 2, lett. b) del D.P.R. 633/1972 obbliga a numerare progressivamente le fatture emesse al fine di identificarle "in modo univoco". Prima dell'introduzione della FE un errore del genere poteva generare il sospetto di voler nascondere le operazioni imponibili mediante la soppressione di fatture già emesse.

Ben diversamente, come sappiamo, nell'era delle FE la fattura non si considera emessa se non transita per lo SDI e inoltre i controlli automatici e l'identificazione in modo univoco di ogni documento [operati dal sistema] riducono praticamente a zero il rischio di una fattura nascosta.

Il SDI effettua i controlli di unicità al fine di intercettare e impedire l'inoltro di una fattura già trasmessa ed elaborata, rendendo in tal modo tecnicamente impossibile emettere due fatture con lo stesso numero/anno ma consentendo di fatto "salti" nella numerazione.

Conseguentemente, una "svista" a titolo di salto numerazione costituisce un errore non sanzionabile in quanto "meramente" formale, ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis del D.Lgs. 472/1997 secondo cui "non sono [...] punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo".

Madone, 07 marzo 2022

